

COMUNE DI BOVEZZO

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del
25/07/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Elio Marletta

REGOLAMENTO COMUNALE PER:

**SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE. CO. (DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE) DELLA VALLE DEL GARZA**

INDICE

- Art. 1) Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2) Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni.
- Art. 3) Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4) Segnalazioni ai fini della iscrizione al Registro.
- Art. 5) I rapporti tra i comuni.
- Art. 6) La struttura organizzativa.
- Art. 7) Le iniziative comunali.
- Art. 8) Le tutele e le garanzie.
- Art. 9) Le attività di coordinamento.
- Art. 10) Promozione di domande di registrazione ufficiale.
- Art. 11) Riferimento alle normative statali e regionali.
- Art. 12) Norme finali

Art 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quelle produzioni, relativi trasformati, sagre e manifestazioni che, per la loro caratterizzazione locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di salvaguardia e valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui a precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e loro trasformati che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento della loro tipicità e qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie, delle produzioni agroalimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di salvaguardia e valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati a favore delle forme associative che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agroalimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

d) di rilasciare il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) della Valle del Garza, al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alle sue peculiarità, come da fac-simile allegato al presente Regolamento.

Art. 2

Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse storico culturale destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo sul territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art. 3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici del settore agroalimentare segnalati e denominati.

Art. 4

Segnalazioni ai fini della iscrizione al Registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutte le produzioni segnalate e denominate possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche delle produzioni, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione proposta dalla Giunta Comunale e nominata dal Consiglio Comunale. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, per tutti i prodotti segnalati e denominati, dietro pagamento di un eventuale corrispettivo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 5

I rapporti tra i comuni

1. Il presente regolamento viene adottato dai comuni di Nave, Bovezzo e Caino.
2. Il Comune di Nave assume l'incarico di ente capofila per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione di quanto indicato nel regolamento.
3. I comuni di Bovezzo e Caino provvederanno a rimborsare al Comune di Nave una quota concordata delle spese inerenti le attività di cui al comma precedente.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Settore Affari generali e attività produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca altresì, ai fini della tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivati dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo, Giunta comunale e Sindaco, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure necessarie al riconoscimento DOP e IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che coltivano prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di dieci anni.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine applicativo.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25/07/2005

IL SINDACO
Favalli Gian Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **27/07/2005** per quindici giorni consecutivi.

Bovezzo, lì **27/07/2005**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

La predetta deliberazione consiliare n. 34/2005, è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
– comma 4 - D.Lgs. 267/2000.

Bovezzo, lì 27/07/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

ENTRATO IN VIGORE IL

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Bovezzo, lì 27/07/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta